

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Michele Grasso	Presidente f. f.
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2008 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 3/PAR/2008

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Bitonto (BA) pervenuta in data 28/01/2008 prot. n. 4;

Vista l'ordinanza n. 10 del 18/02/2008 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo la Sezione per il giorno 26/02/2008;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Bitonto (BA), con la nota in epigrafe, richiede il parere della Sezione sull'interpretazione ed applicazione delle recenti disposizioni in materia di società partecipate introdotte dall'art. 3, commi 27-32, della 24/12/2007 n. 244 recante la legge finanziaria per l'esercizio 2008.

All'uopo, il Sindaco, richiede, in particolare, se dall'interpretazione del citato art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007 possa conseguire l'impossibilità per il Comune di assumere la gestione di farmacie mediante la costituzione di società di capitali e se tale attività sia da ritenere strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente o debba qualificarsi come un servizio di interesse generale.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,^o della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8^o, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione rileva che la richiesta di parere avente ad oggetto l'interpretazione e la concreta applicazione della recente normativa introdotta dall'art. 3 comma 27 e seguenti della L. 24/12/2007 n. 244 in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche possa inquadrarsi nella materia di contabilità pubblica rilevato che, come già evidenziato da questa Sezione nelle deliberazioni n. 99/2006 e n. 65/2007, sugli equilibri di bilancio degli Enti locali finiscono per incidere direttamente i risultati degli organismi partecipati spesso destinatari di cospicui trasferimenti dagli Enti e che possono anche produrre eventuali utili o dividendi in favore dell'Ente partecipante.

Inoltre, il risultato economico finale della gestione degli enti locali deve comprendere anche il risultato della gestione operativa che comprende i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti dall'esercizio di attività esterne svolte attraverso aziende speciali o società partecipate.

Il quesito attiene, pertanto, alla materia della contabilità pubblica e presenta, inoltre, carattere generale ed astratto essendo rivolto all'interpretazione di specifica normativa.

Passando all'esame del quesito, il Sindaco richiede se la nuova disciplina introdotta dall'art. 3, commi 27-32, della L. 24/12/2007 n. 244, recante la legge finanziaria per l'esercizio 2008, debba essere interpretata nel senso che impedisca al Comune di assumere, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della L. 02/04/1968 n. 475 come sostituito dall'art. 10 della L. 08/11/1991 n. 362, la gestione delle farmacie di cui l'Ente abbia la titolarità mediante la costituzione di società di capitali.

L'art. 3, comma 27, della legge finanziaria per il 2008 così dispone: *"al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere autorizzata, secondo il disposto del comma 28, dall'Organo Consiliare con delibera motivata che accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

La L. 244/2007 fissa, quindi, un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge entro il quale le amministrazioni pubbliche devono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

La novella legislativa in materia di società partecipate, tesa ad operare una riduzione del fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste considerato una delle cause dell'incremento della spesa pubblica degli enti locali, individua, pertanto, due tipologie di società partecipate espressamente consentite: società che svolgono attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli Enti e società che producono servizi di interesse generale.

La richiesta di parere si incentra proprio sulla concreta qualificazione dell'attività di gestione delle farmacie comunali mediante l'utilizzo del modello societario previsto dal citato art. 9 della L. n. 475/1968 che consente ai comuni di ottenere, per metà, la titolarità delle farmacie che si

rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito di revisione della pianta organica.

La gestione di tali farmacie può avvenire in economia, a mezzo di aziende speciali o di consorzi tra comuni e mediante società di capitali.

La Sezione ritiene che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un pubblico servizio trattandosi, in particolare, di un'attività rivolta a fini sociali, secondo il disposto dell'art. 112 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il concreto inquadramento della farmacia comunale tra le società che perseguono finalità istituzionali dell'Ente o tra le società rivolte alla produzione di servizi di interesse generale è rimessa all'esclusiva valutazione dell'Organo Consiliare; tuttavia, ad avviso della Sezione, l'evidente connotazione delle farmacie comunali destinate a fornire un pubblico servizio in favore della collettività generale esclude che tale partecipazione possa ritenersi vietata.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2008.

Il Presidente f. f.
f.to M. Grasso

Il relatore
f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 27 febbraio 2008
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo

